


SPECIALE FASE 2

Guida ragionata alle misure per il settore



Credit foto: Laura Makaltses da Unsplash.com

Il rinnovo del bonus per i lavoratori autonomi anche per i mesi di aprile e maggio, per la cui erogazione occorre comunque attendere un decreto interministeriale. La proroga dei contratti delle agenzie di stampa. La proroga al 31 dicembre del termine per il riequilibrio dell'Inpgi. Il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali e l'accredito all'Istituto di previdenza dei giornalisti dei contributi figurativi per la Cig in deroga con causale "Covid 19". Provvedimenti per la carta stampata e per l'emittenza locale. Tra conferme e novità, sono alcune delle numerose misure previste dal decreto 'Rilancio', pubblicato in Gazzetta Ufficiale martedì 19 maggio 2020, che riguardano anche i giornalisti e, più in generale, il settore dell'informazione. Si tratta di misure che sosterranno, sia pure in modo non esaustivo, il comparto e la professione e vanno nella direzione auspicata dalla Fnsi nel corso dei nu-

merosi confronti intercorsi con il governo durante il periodo dell'emergenza. È un'interlocuzione che dovrà proseguire nelle settimane e nei mesi a venire. L'informazione, della cui importanza tutti hanno dovuto prendere atto in queste settimane, deve essere sostenuta. Occorre valorizzare il lavoro dei giornalisti, contrastando la precarietà e il lavoro irregolare. Come già in occasione delle disposizioni introdotte per il contrasto all'epidemia da Covid-19 - dai Dpcm ai decreti legge ai decreti e circolari ministeriali - gli uffici della Federazione nazionale della Stampa italiana hanno individuato le misure riguardanti il settore e predisposto un documento di agevole lettura. Le domande più frequenti rivolte alla Fnsi e le risposte, già pubblicate sul sito federale, vengono adesso raccolte anche in una guida ragionata in formato pdf, facile da scaricare.

Per lo svolgimento della professione giornalistica è necessaria l'autodichiarazione?

L'attività giornalistica è stata da subito, formalmente, inserita (dapprima nell'allegato 1 al DPCM 22 marzo 2020 e poi nell'allegato 3 del DPCM 26/04/2020) tra le attività essenziali con esplicito riferimento alle "attività editoriali e servizi di informazione". Tuttavia, è stato consigliato di portare sempre con se la tessera di iscrizione dell'Ordine dei giornalisti, da abbinare all'autodichiarazione precompilata. La FNSI, a tale scopo, ha predisposto 2 modelli ESCLUSIVAMENTE PER SCOPO PROFESSIONALE, uno per i giornalisti dipendenti e uno per i giornalisti freelance, (reperibili cliccando [su questo link](#)) aventi la finalità, in caso di controllo, di una celere conclusione delle operazioni di verifica da parte degli operatori di Polizia. Per scaricare, invece, il modello di autodichiarazione predisposto dal Ministero dell'Interno [clicca qui](#).

Il nuovo "Decreto Riaperture" (D.L. n. 33/2020) - in vigore dalla data della sua pubblicazione sulla GU n. 125 del 16 maggio 2020 - introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, che si applicano all'intero territorio nazionale dal 18 maggio al 31 luglio 2020 (fatti salvi i diversi termini espressamente previste nel D.L.). Seguono le principali novità in materia di spostamenti.

- **A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del terri-**



Credit foto: interno.gov.it

- **torio nazionale, ma fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, ma resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Pertanto l'autodichiarazione (anche per esigenze professionali) sarà necessaria solo per spostamenti tra regioni diverse, mentre entro la stessa regione non vi sarà alcun obbligo di giustificare lo spostamento e quindi non sarà necessaria alcuna autodichiarazione.**

- **Fino al 2 giugno 2020, rimangono vietati gli spostamenti da e per l'estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, ma anche in questo caso salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati**

- **previsti dalla legge, mentre resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Pertanto, per esigenze di lavoro (oltre che negli altri casi) ci si potrà spostare da e per l'Italia - muniti di autodichiarazione - avuto comunque riguardo alla legislazione vigente nel Paese di destinazione. Inoltre, dal 03/06 p.v., per chi entra in Italia per ragioni di lavoro non è prevista la quarantena obbligatoria di 14 giorni (DPCM 17/05/2020), purché residente in: Comunità Europea, Area Schenghen, Andorra, MC, San Marino, Vaticano, GB e Irlanda del nord.**

- **Gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti non sono soggetti ad alcuna limitazione, quindi in questo caso non v'è obbligo di autocertificazione sin dal 18/05/2020.**

Come si applica ai giornalisti il "Congedo COVID-19" indennizzato al 50% per chiusura scuole?

L'art. 23 del Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020) ha previsto che, a decorrere dal 5 marzo, anche per i **giornalisti dipendenti** del settore privato uno specifico "Congedo COVID-19" con indennità al 50% della retribuzione (quindi economicamente più vantaggioso dell'indennità per "congedo parentale" pari al 30%) coperto da contribuzione figurativa, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni (**poi portati a 30**, vedere box alla fine della presente FAQ). Tale congedo viene riconosciuto in conseguenza della chiusura delle scuole ai genitori - anche affidatari - di figli di età non superiore ai 12 anni, limite di età che non si applica ai figli con disabilità grave. Tale congedo speciale può essere fruito alternativamente da entrambi i genitori, purché un genitore non sia già beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospensione/cessazione dell'attività lavorativa oppure disoccupato o non lavoratore.

L'indennità al 50% viene corrisposta, anche ai giornalisti, dall'INPS (per accedere alla prestazione [clicca qui](#)) mentre la contribuzione figurativa viene accreditata dall'INPGI, su richiesta del singolo giornalista.

Per i giornalisti autonomi, iscritti alla Gestione Separata dell'INPGI, non si può applicare la disposizione analoga, prevista nel Decreto Cura Italia, riservata

ai soli lavoratori autonomi iscritti all'INPS. Ma, sul punto, il Comitato Amministratore INPGI ha deliberato (in data 27/03/2020) l'estensione, anche in favore dei giornalisti iscritti alla Gestione separata, della facoltà di usufruire di 15 giornate di permesso per congedo parentale per le quali è prevista l'erogazione di una indennità economica. Il beneficio è riservato agli iscritti con figli fino a 12 anni ovvero, se disabili, anche di età superiore. Per l'efficacia del provvedimento è tuttavia necessario attendere la prescritta approvazione da parte dei Ministeri vigilanti.

L'INPS ha poi chiarito, con il [messaggio 1621/2020 del 15/04/2020](#), che il "Congedo COVID-19" è compatibile con il bonus di 600 euro per i lavoratori autonomi sia da parte del genitore richiedente che da parte dell'altro genitore presente nel nucleo familiare. Inoltre il medesimo congedo risulta cumulabile, anche, coi giorni di permesso in più previsti in caso di Legge 104/92 (di cui al successivo punto 6), mentre risulta incompatibile col bonus babysitting. Per i giornalisti autonomi iscritti alla GS INPGI, si rimanda a quanto disciplinato in tal senso dall'INPGI stesso.

Il Decreto Rilancio (Art. 72 D.L. 34/2020) - entrato in vigore il 19 maggio 2020 - ha rifinanziato la norma, raddoppiando i giorni di "Congedo COVID-19" salgono da 15 a 30 e precisando che gli stessi possono essere fruiti dal 5 marzo ma entro il 31 luglio 2020.

Che succede se un giornalista è già in "congedo parentale"?

L'art. 23 del D.L. Cura Italia consente - anche ai giornalisti, genitori di bambini sino a 12 anni, che hanno iniziato ad usufruire del congedo parentale (ex art. 32-33 D.lgs 151/2001), durante il periodo di chiusura delle scuole per coronavirus e quindi a far data dal 5 marzo 2020 - di convertire i giorni di congedo parentale già fruito in "Congedo COVID-19" con indennità al 50% e non computare quei giorni a titolo di congedo parentale. Per saperne di più sui congedi parentali [clicca qui](#). Si ricorda che l'indennità per i congedi parentali viene erogata dall'INPS, mentre l'INPGI provvede all'accredito della contribuzione figurativa.

Tale norma (Art. 23, comma 2, D.L. 18/2020) non è stata modificata né dalla L. 27/2020 di conversione del Decreto Crescita né dal nuovo Decreto Rilancio, pertanto - nel silenzio della nuova norma - si ritiene che continui a rimanere in vigore, fino al 31 luglio, ovvero fino al termine per fruire dei (30) giorni di "Congedo COVID-19".



Credit foto: pixabay.com

Durante la chiusura delle scuole posso restare a casa, per seguire i miei figli, oltre i 30 giorni coperti dal congedo speciale al 50%?

Oltre al congedo speciale di cui sopra, l'art. 23 del D.L. Cura Italia ha previsto per i dipendenti del settore privato, quindi anche per i giornalisti con figli minori di 16 anni (come previsto nel D.L. Rilancio, vedi box seguente), la possibilità di astenersi dal lavoro per il tutto periodo di chiusura delle scuole, senza però l'indennità e la contribuzione figurativa, ma con il diritto alla conservazione del posto di lavoro e con il divieto di licenziamento, ma a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito.

Tale norma (Art. 23, comma 6, D.L. 18/2020) – che non è stata modificata dalla L. 27/2020 di conversione del Decreto Crescita – è stata migliorata nel nuovo Decreto Rilancio (Art. 72, comma 1, lettera B), che ha ampliato la platea dei destinatari eliminando il riferimento ai figli di età compresa tra 12 e 16, limitandosi a prevedere solo il limite di 16 anni.



Credit foto: pxhere.com

I giornalisti hanno diritto al bonus Baby-sitting?

Sempre l'art. 23 del D.L. 18/2020 prevede, quale alternativa al congedo speciale con indennità al 50%, anche per i giornalisti dipendenti del settore privato la possibilità di scegliere un *bonus* per l'acquisto di servizi di baby-sitting per le prestazioni effettuate a seguito della chiusura delle scuole, nel limite massimo complessivo di 600 euro (portato a 1.200 euro dal D.L. Rilancio, vedi box seguente) e da erogare tramite il c.d. "libretto famiglia". Per sapere come richiederlo [clicca qui](#).

L'art. 23 del D.L. 18/2020 prevede un bonus simile per i lavoratori autonomi, non iscritti all'INPS, "subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari", cosa che l'INPGI ha prontamente comunicato, adempiendo alla richiesta contenuta nel Decreto. Pertanto, i giornalisti autonomi iscritti alla Gestione Separata INPGI - in possesso dei requisiti richiesti - possono presentare la relativa domanda di accesso al bonus Baby-sitting, secondo le procedure indicate dall'INPS con la propria Circolare n. 44/2020 ([vedi qui](#)).

Si raccomanda, di presentare tempestivamente domanda per usufruire della prestazione "bonus baby-sitting" poiché lo stesso verrà erogato dall'INPS sino ad esaurimento dello stanziamento disponibile e, quindi, le domande pervenute dopo il superamento di detto limite saranno accettate dall'INPS con riserva ed eventualmente erogate

in caso di rifinanziamenti da parte dello Stato. La domanda per richiedere il bonus Baby-sitting può essere presentata a [questo link](#).

Il Decreto Rilancio (Art. 72, comma 1, lettera C del D.L. 34/2020) - entrato in vigore il 19 maggio 2020 - ha rifinanziato la norma, prevedendo che:

- 1. il bonus baby-sitting può essere più di uno, la norma parla infatti di "uno o più bonus";**
- 2. l'ammontare massimo dei bonus raddoppia, passando da 600 a 1.200 euro;**
- 3. il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia è però incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'ultima legge di bilancio (Art. 1, comma 343 L. 160/2019).**

Il Decreto Rilancio (Art. 74 D.L. 34/2020) - entrato in vigore il 19 maggio 2020 - ha rifinanziato la norma (portando le coperture da 130 a 380 milioni) ed ha altresì posticipato il termine dal 30 aprile al 31 luglio 2020.

Quali novità ci sono per i giornalisti che hanno già il riconoscimento della Legge 104/92?

L'Art. 24 del D.L. Cura Italia aveva previsto l'estensione, anche per i giornalisti dipendenti, dei giorni di permesso retribuito previsti dalla Legge 104/1992 (art. 33, comma 3), che vengono incrementati di ulteriori 12 giorni complessivi (che si aggiungono quindi ai 3 già previsti), per i mesi di marzo e aprile 2020. Pertanto, nel suddetto bimestre si avevano complessivamente 18 giorni (3+3+12). La relativa indennità veniva corrisposta dall'INPS - anche ai giornalisti - mentre l'INPGI provvede alla relativa contribuzione figurativa. Per le istruzioni - relative all'incremento dei giorni di permesso di legge 104/92 - consulta la circolare INPS 45/2020 [a questo link](#). Si evidenzia l'importanza della circolare che chiarisce la portata effettiva della nuova norma. La circolare, infatti, fa esplicito riferimento sia al comma 3 che al comma 6 dell'art. 33 della L. 104/2020, mentre il Decreto conteneva solo il riferimento al comma 3 dell'art. 33. Ciò significa che i giorni in più - che potevano essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese - sono riconosciuti sia ai genitori di persone a cui sia stato riconosciuto un handicap grave (Art. 33, comma 3) ma anche ai lavoratori con disabilità grave riconosciuta (Art. 33, comma 6). Sempre la circolare precisa, anche, che le giornate di permesso possono essere frazionate per una fruizione oraria dei permessi, in base ai criteri di frazionamento in essa indicati.

L'INPS ha chiarito, con il messaggio 1621/2020 del 15/04/2020, che: ove il lavoratore/genitore si trovi in CIG/FIS (vede successivi punti 28 e ss.) con "sospensione a zero ore", le 12 giornate di permesso di cui sopra non possono essere riconosciute, mentre possono essere riconosciute in caso di CIG/FIS per "riduzione" riproponendole alle giornate di lavoro prestate. Sempre secondo l'Inps, è invece cumulabile, coi 12 giorni di permesso in più previsti in caso di Legge 104/92, il Congedo COVID-19 di cui alla precedente FAQ 2.

Il Decreto Rilancio (Art. 73 D.L. 34/2020) - entrato in vigore il 19 maggio 2020 - ha confermato la norma, prevedendo ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020 che, come nel periodo precedente, si aggiungono ai 3 giorni mensili previsti, portando ad un totale di 18 giorni di permesso (ex Legge 104/92) anche per il bimestre maggio/giugno.

Cosa succede se il giornalista viene posto in quarantena o in permanenza domiciliare con sorveglianza attiva?

L'art. 26 del D.L. Cura Italia ha chiarito definitivamente che, anche nel settore privato, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato

alla malattia, per quanto riguarda il trattamento economico previsto. Inoltre, lo stesso periodo non si conteggia ai fini del periodo di comporto, ovvero per quel periodo durante il quale, in caso di assenza del lavoratore, il datore di lavoro non può esercitare il diritto di risolvere il rapporto di lavoro. In questi casi il medico curante redige il certificato di malattia, indicando gli estremi del provvedimento dell'autorità sanitaria che ha dato origine alla quarantena o alla permanenza domiciliare fiduciaria, ma sono validi anche i certificati di malattia trasmessi, prima del 17/03/2020, privi del provvedimento dell'operatore di sanità pubblica.

Il nuovo "Decreto Riapertura" (D.L. n. 33/2020) - in vigore dalla data della sua pubblicazione sulla GU n. 125 del 16 maggio 2020 - introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, che si applicano all'intero territorio nazionale dal 18 maggio al 31 luglio 2020. Il Decreto ha previsto il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all'accertamento della guarigione. La quarantena precauzionale è inoltre applicata, con provvedimento dell'autorità sanitaria, ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19.

Chi rilascia il certificato medico se il giornalista si ammala di COVID-19?

A norma dell'art. 26, comma 6 del D.L. Cura Italia, qualora il giornalista si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato sarà redatto dal **medico curante**, nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'Operatore di sanità pubblica.

Che tutele hanno i giornalisti affetti da disabilità grave, immunodepressi o malati oncologici?

L'Art. 26 del D.L. Cura Italia ha stabilito che fino al 30 aprile, termine poi spostato al 31 luglio 2020 (dal D.L. Rilancio), il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie "nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente" (norma così modificata dalla Legge di conversione 27/2020), è equiparato al ricovero ospedaliero anche per i giornalisti dipendenti, sia pubblici che privati, che siano:

- in possesso del riconoscimento di disabilità grave;
- in possesso di apposita certificazione medico legale attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione;
- in possesso di apposita certificazione medico legale attestante patologie oncologiche o lo svolgimento di relative terapie salvavita.

Il Decreto Rilancio (Art. 74 D.L. 34/2020) - entrato in vigore il 19 maggio 2020 - ha rifinanziato la norma (portando le coperture da 130 a 380 milioni) ed ha altresì posticipato il termine dal 30 aprile al 31 luglio 2020.

È prevista una indennità specifica per i giornalisti freelance che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività a causa del coronavirus?

L'art. 27 del D.L. Cura Italia ha previsto, per liberi professionisti titolari di partita iva e per le co.co. co. - attivi al 23/02/2020 - iscritti alla Gestione separata INPS (non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie), un'indennità erogata dall'INPS, per il mese di marzo, pari a 600 euro che non concorre alla formazione del reddito. Pertanto, tale indennità - riservata agli iscritti INPS - non si applica ai giornalisti autonomi iscritti alla Gestione separata INPGI, così come non si applica a tutti gli altri liberi professionisti iscritti alle Casse di previdenza privatizzate.

Per loro (art. 44 del D.L. 18/2020, non modificato in sede di conversione in legge) è stata invece prevista un'indennità erogata dal Fondo per il reddito di ultima istanza. Detto fondo è infatti rivolto a quei lavoratori - autonomi ma anche dipendenti - che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di

lavoro. Tale previsione normativa è stata attuata tramite il Decreto interministeriale del 28/03/2020 che ha previsto una apposita indennità per lavoratori autonomi e professionisti, non titolari di pensione, iscritti in via esclusiva alle Casse privatizzate - e quindi destinata anche ai giornalisti iscritti alla Gestione separata INPGI - finanziata, per l'anno 2020, con una quota di 300 milioni di euro del suddetto Fondo. Tale indennità, che per il mese di marzo 2020 è stata di 600 euro netti, è stata riconosciuta ai professionisti iscritti alle Casse professionali che, nel 2018:

- hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro e la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza COVID-19;
- hanno percepito un reddito complessivo compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro, purché abbia cessato o ridotto o sospeso, la propria attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Come precisato dal "Decreto liquidità" (D.L. 23/2020), i professionisti destinatari della suddetta indennità sono i "non titolari di trattamento pensionistico e iscritti in via esclusiva" e - come chiarito dall'INPGI - per poter accedere all'indennità non si deve essere titolari di un trattamento pensionistico o di altro reddito da lavoro dipendente o sostitutivo (derivante da ammortizzatori sociali o da reddito di cittadinanza).

Tale indennità - che non concorre

alla formazione del reddito - non è cumulabile né coi benefici (di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96) del D.L. 18/2020, né con il reddito di cittadinanza.

Il decreto specifica anche che - ai fini dell'indennità - si intende:

- per cessazione dell'attività: la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
- per riduzione o sospensione dell'attività lavorativa: una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019.

La domanda per ottenere l'indennità andava presentata - tra il 1° e il 30 aprile 2020 - all'INPGI che, previa verifica della sua regolarità, ha provveduto all'erogazione di 9.014 indennità a fronte di 10.712 richieste pervenute, in base all'ordine cronologico di arrivo delle domande. La domanda andava presentata secondo lo schema predisposto dall'INPGI autocertificando la titolarità dei requisiti richiesti, indicando le coordinate bancarie o postali per l'accredito, allegando il codice fiscale e copia di un documento d'identità valido.

Infine, come precisato dal Ministero del lavoro, l'indennità di 600 euro poteva essere riconosciuta anche ai giornalisti che si erano iscritti alla Gestione separata INPGI durante l'anno 2019 o nei primi mesi del 2020 e che non potevano dichiarare, per l'anno di imposta 2018, un reddito derivante dall'esercizio libero professionale dell'attività

giornalistica, purché - si legge nella FAQ del Ministero - gli stessi abbiano comunque percepito, nel 2018, un "reddito complessivo" non superiore a 35.000 euro, oppure compreso tra i 35.000 e i 50.000 euro. Quindi, il parametro reddituale di riferimento per verificare la titolarità del diritto all'indennità di 600 euro coincide col "reddito complessivo" percepito nel 2018; reddito che, pertanto, può non coincidere con il solo reddito derivante dall'esercizio di attività giornalistica libero professionale. Le domande per richiedere l'indennità di 600 euro andavano presentate utilizzando il modulo disponibile [a questo link](#).

Il Decreto Rilancio (Art. 78 D.L. 34/2020) - entrato in vigore il 19 maggio 2020 - ha rifinanziato la norma, portando la copertura da 300 milioni a 1,15 miliardi di euro. È stata altresì confermata, anche per i mesi di aprile e maggio 2020, l'indennità di 600 euro riconosciuta per il mese di marzo 2020 (ex art. 44 del D.L. 18/2020).

Come avvenuto per l'erogazione precedente, anche in questo caso, per l'indennità a sostegno del reddito dei professionisti iscritti alle Casse privatizzate si dovranno attendere uno o più decreti interministeriali (Min. Lavoro e Min. Economia) da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Rilancio. Le stessa norma ha poi precisato che, ai fini del riconoscimento dell'indennità in argomento, non si deve essere - alla data di presentazione della

domanda - né titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, né titolari di pensione.

*

Il Comitato amministratore della Gestione separata INPGI ha inoltre previsto - con delibera del 27/03/2020 - l'erogazione di un assegno una tantum, dell'importo pari a 500 euro (cumulabile con l'indennità di 600 euro di cui sopra) destinato ai giornalisti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata dell'Istituto, che, nell'ultimo triennio, abbiano conseguito un reddito compreso tra 2.100 euro e 30.000 euro e che abbiano registrato, nel trimestre marzo-maggio 2020, un calo dei compensi di almeno il 33% rispetto a quelli conseguiti nell'ultimo trimestre (ottobre-dicembre 2019). La misura trova la propria copertura finanziaria nei residui dello stanziamento per l'attuazione del programma di assistenza sanitaria integrativa avviato in collaborazione con la CASAGIT e, pertanto, l'accesso all'indennità è riservato ai giornalisti che non ne hanno già usufruito. Si avverte che le domande per richiedere l'indennità di 500 euro possono essere presentate dal 1° giugno in poi, pertanto le richieste pervenute antecedentemente al 01/06/2020 non saranno considerate valide.



Credit foto: lavoro.gov.it

I giornalisti autonomi prenderanno l'indennità di 1.000 euro a maggio? Come si applica lo smart working durante il coronavirus?

No. L'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro (ex art. 84, comma 2 del DL 34/2020) è riservata ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019), è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.


La vigente disciplina raccomanda, sull'intero territorio nazionale, il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile (smart working) per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza. Il lavoro agile o *smart working* - disciplinato dagli articoli 18-23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 - può essere applicato (stante la speciale disciplina temporanea) anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla disciplina di riferimento:

1. limitatamente alla durata dello stato di emergenza;
2. unilateralmente dai datori di lavoro;
3. ad ogni rapporto di lavoro subordinato;
4. con l'assolvimento degli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza in via telematica.

Pertanto, durante la durata dello stato di emergenza - con procedura semplificata - potranno attivare sull'intero territorio nazionale lo *smart working*, anche senza sottoscrivere un accordo scritto con il dipendente e provvedendo all'assolvimento, in via telematica, degli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza, fermo restando l'obbligo, sia per il datore di lavoro che per il lavoratore, di rispettare la disciplina dello *smart working* di cui alla legge n. 81 del 22/05/2017.

Il Decreto Rilancio (Art. 90 D.L. 34/2020) - entrato in vigore il 19 maggio 2020 - ha confermato che lo *smart working* può essere applicato fino alla cessazione dello stato di emergenza e senza accordo ma nel rispetto della disciplina di cui agli articoli 18-23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

La stessa norma (Art. 90, comma 4) - con una formulazione letterale non chiara - indica come termine finale per l'utilizzo dello *smart working* il 31/12/2020. Sembra che tale termine si applichi solo alla PA e non anche al settore privato, per il quale rimane come termine finale la fine dello stato di emergenza ovvero (ad oggi) il 31/07/2020.



Credit foto: pixabay.it

Il giornalista ha diritto di ottenere lo smart working dalla propria azienda?

L'art. 39 del D.L. 18/2020 ha previsto che, fino alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19 (così modificato dalla legge di conversione 27/2020 mentre prima era previsto fino al termine del 30/04/2020), i giornalisti dipendenti disabili oppure immunodepressi o che assistano un familiare disabile, hanno diritto di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, purché la prestazione lavorativa svolta lo consenta. Inoltre i giornalisti che lavorano per aziende private e che siano affetti da patologie gravi con ridotta capacità lavorativa oppure siano familiari di soggetti immunodepressi, hanno diritto alla priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile. Pertanto, fuori da tali casistiche, senza il consenso dell'editore, il giornalista non può autonomamente svolgere la propria prestazione in *smart working*.

Il Decreto Rilancio (Art. 90, comma 1, D.L. 34/2020) - entrato in vigore il 19 maggio 2020 - ha inoltre previsto che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14 - a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'atti-


vità lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore - hanno diritto di svolgere la prestazione di lavoro in modalità *smart working*, anche in assenza degli accordi individuali, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione; prestazione che può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

Il giornalista può essere licenziato durante l'emergenza da coronavirus?

L'art. 46 del D.L. 18/2020 prevede che a far data dal 17 marzo 2020 e fino al 16 maggio 2020 (termine poi portato al 16 agosto dal D.L. Rilancio, vedi box che segue), non si possano avviare licenziamenti collettivi e che le procedure di licenziamento collettivo avviate dopo 23 febbraio siano sospese. Inoltre durante il medesimo periodo l'editore non può licenziare il giornalista per giustificato motivo oggettivo, quindi, per motivi economici ovvero legati alla produzione o al funzionamento dell'azienda o ancora all'organizzazione del lavoro. L'editore può, invece, procedere al licenziamento per giusta causa e giustificato motivo soggettivo, come nel caso di licenziamento per motivi disciplinari.

Il Decreto Rilancio (Art. 80 D.L. 34/2020) - entrato in vigore il 19 maggio 2020

- ha modificato la norma estendendo a 5 mesi la sua validità, pertanto fino al 16 agosto 2020 non possono avviarsi licenziamenti collettivi ed individuali, disponendo che sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso. Inoltre, Il datore di lavoro che (indipendentemente dal numero dei dipendenti) nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo (ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604) può - in deroga alla L. 300/70, art. 18, comma 10 - revocare il recesso purché contestualmente faccia richiesta di uno dei trattamenti di cassa integrazione salariale, con causale COVID-19, a partire dalla data del licenziamento. Caso in cui, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.



Credit foto: pxhere.it

Il giornalista può sospendere il pagamento della rata del mutuo sulla prima casa?

L'art. 54 del D.L. 18/2020 prevede - con uno stanziamento di 400 milioni per il 2020 e per un periodo di 9 mesi a far data dal 17/03/2020 - l'ammissione al "Fondo Gasparrini" (Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui sulla prima casa), dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti e quindi anche dei giornalisti che autocertifichino di aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, a causa dell'attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con Decreto del 25/03/2020, ha pertanto integrato il regolamento del predetto Fondo di Solidarietà Gasparrini per i mutui per l'acquisto della prima casa. Quindi, i titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa che siano nelle situazioni di temporanea difficoltà previste dal regolamento, possono beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi. Detta estensione consente l'accesso al Fondo:

- ai lavoratori dipendenti in cassa integrazione per un periodo di almeno 30 giorni;
- ai lavoratori autonomi che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell'ultimo trimestre 2019.



Credit foto: pxhere.it

Inoltre, per tutte le ipotesi di accesso al Fondo non è più richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ed è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione. Per ottenere la sospensione del mutuo, il lavoratore - in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al Fondo - deve presentare la domanda alla banca che ha concesso il mutuo e che è tenuta a sospenderlo dietro presentazione della documentazione necessaria. Per saperne di più [clicca qui](#).

Il Decreto Rilancio (Art. 31 D.L. 34/2020) - entrato in vigore il 19 maggio 2020 - ha anche previsto il rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con una dotazione di 100 milioni di euro nell'anno 2020. Per approfondire [clicca qui](#).

Se un giornalista autonomo ha un prestito personale contratto presso l'INPGI 2 può sospendere il rimborso delle rate?

Il Comitato amministratore della Gestione separata INPGI ha deliberato, il 27/03/2020, che i giornalisti che hanno in corso un piano di rateizzo per il rimborso di un finanziamento erogato dall'INPGI 2 potranno - autocertificando la situazione di difficoltà conseguente all'emergenza sanitaria in atto - ottenere la sospensione, fino ad un massimo di 12 mesi, del pagamento delle rate dovute. [Clicca qui per richiedere la sospensione delle rate](#).

Sono previste particolari linee di credito per i giornalisti autonomi?

Il Comitato amministratore della Gestione separata INPGI ha deliberato, il 27/03/2020, che i giornalisti autonomi iscritti alla gestione separata che, a causa dell'emergenza epidemiologica in atto, abbiano visto ridotti i propri compensi, nel trimestre marzo-maggio 2020, in misura almeno pari al 33% rispetto ai compensi percepiti nel trimestre ottobre-dicembre 2019, potranno richiedere un PRESTITO SOLIDALE A TASSO ZERO, con piano di rateizzo della durata fino a 36 mesi, per un importo variabile in funzione dell'entità della riduzione del volume dei compensi e dell'anzianità contributiva presso la predetta Gestione previdenziale, in un range comunque compreso tra 2.000 euro e 25.000 euro. [Clicca qui per richiedere il prestito](#).

I giornalisti freelance possono accedere al prestito a garanzia statale di 25.000 euro?

È stato introdotto - dal Decreto Liquidità (Art. 1, D.L. 23/2020) - uno strumento straordinario per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. La C.d. "Garanzia Italia" a cui possono accedere anche lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA. Il sistema è temporaneo, le garanzie concesse potranno essere rilasciate entro il 31/12/2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni. Quindi dal 9 aprile si possono inoltrare le richieste per finanziamenti garantiti dallo Stato. Il modulo, per accedere alla garanzia statale del 100% su finanziamenti fino a 25.000 euro, è scaricabile dal Sito del Mise ([clicca qui](#)). Anche i giornalisti liberi professionisti, in crisi di liquidità a causa del Covid19, possono richiedere la garanzia del 100% sui prestiti fino a 25.000 euro. Si segnala che per questo tipo di prestiti il rilascio della garanzia è automatico e gratuito, senza alcuna valutazione da parte del Fondo.

Nel dettaglio, si evidenzia - come stabilito nel decreto Liquidità - che saranno ammissibili alla garanzia del Fondo, con copertura al 100%, i nuovi finanziamenti in favore, anche, di professionisti la cui attività abbia subito un danno a causa dall'emergenza Coronavirus (come da autocertificazione contenuta nella domanda), purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione ed una durata fino a 72 mesi. Inoltre, l'importo del prestito non potrà essere superiore al

25% dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia. I giornalisti che hanno iniziato la loro attività dopo il 1° gennaio 2019 potranno certificare i ricavi con un'autocertificazione oppure con altra documentazione idonea allo scopo. L'ammontare di 25.000 euro, pertanto, è l'importo massimo del finanziamento, di conseguenza il prestito pieno di 25.000 euro si potrà ottenere solo se si ha un fatturato pari ad almeno 100.000 euro. Il tasso massimo applicabile è rapportato al Rendistato (ovvero il rendimento medio ponderato di un paniere di titoli di Stato) maggiorato dello 0,2%. Per consultare il Rendistato aggiornato di Banca d'Italia [clicca qui](#).

Il modulo dovrà essere compilato direttamente dal professionista richiedente che dovrà indicare:

1. i propri dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita e indirizzo di residenza);
2. il numero di Partita IVA con relativa data di iscrizione;
3. il codice ATECO di attività svolta;
4. la finalità della richiesta come - a puro titolo di esempio - l'esigenza di liquidità a causa della riduzione lavorativa derivante del COVID-19;
5. i ricavi dell'ultima dichiarazione fiscale presentata.

Il modulo dovrà, quindi, essere trasmesso in Banca anche mediante indirizzo di posta elettronica non certificata, allegando copia di un documento di ricono-

scimento in corso di validità del richiedente.

La procedura è pienamente operativa, pertanto, la banca - una volta ricevuti tutti i documenti di cui sopra - potrà inserire i dati per la richiesta sul portale del Fondo, il quale darà riscontro della presa in carico della pratica. In base al c.d. "Decreto Liquidità" la garanzia pubblica del 100% è automatica e senza valutazione da parte del Fondo e, quindi, la banca potrà erogare il finanziamento senza attendere l'esito della domanda di garanzia presentata. Tuttavia, non è detto che la banca anticipi l'erogazione del prestito prima di aver ottenuto la garanzia dal Fondo, poiché in questo caso sarebbe la stessa banca a farsi carico del rischio del finanziamento, nel caso in cui la garanzia non venisse concessa e ciò potrebbe verificarsi nel caso in cui lo stesso professionista presenti più volte la medesima domanda presso banche diverse ed in questo caso il Fondo di Garanzia garantirà solo le prime domande fino a concorrenza del tetto massimo: ovvero - lo ricordiamo - il 25% del reddito dichiarato con il limite massimo di 25.000 euro. Anche se l'istruttoria bancaria è semplificata, gli intermediari effettueranno, comunque, le verifiche antiriciclaggio e antimafia e, qualora sia la prima volta che il richiedente presenti richiesta di garanzia al Fondo - successivamente alla presentazione della domanda della banca - il Fondo stesso invierà le credenziali per l'accesso al Portale del Fondo all'indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo, per poter visualizzare lo stato di lavorazione della richiesta di garanzia.

I giornalisti freelance in difficoltà possono sospendere gli adempimenti dei versamenti contributivi?

I giornalisti iscritti alla Gestione separata INPGI hanno potuto sospendere il versamento di eventuali rateizzi contributivi in scadenza nel mese di marzo 2020, rinviando il pagamento entro al 31 maggio 2020 in unica soluzione, oppure in 5 rate mensili di pari importo, senza somme aggiuntive. Il Comitato amministratore dell'INPGI 2, ha anche deliberato, in data 27/03/2020, la facoltà - riservata ai giornalisti che nell'anno 2019 hanno conseguito un reddito, esclusivamente da lavoro autonomo, non superiore a 30.000 euro - di effettuare il pagamento del contributo minimo 2020, anche successivamente alla scadenza del 31 luglio 2020 e fino alla scadenza del saldo (prevista per il 31 ottobre 2021), senza applicazione di sanzioni e avvalendosi, ove richiesto, di una rateazione semestrale. Inoltre, sempre in favore della medesima categoria di giornalisti, il pagamento del contributo a saldo sui redditi 2019 (la cui scadenza è prevista per il 31 ottobre 2020) potrà essere effettuato in modalità rateale, senza aggravio di interessi, fino a un massimo di 12 mesi. Tali misure sono già efficaci, in quanto hanno ricevuto - con comunicazione del Ministero del lavoro del 10/04/2020 - la prescritta approvazione da parte dei Ministeri vigilanti. Per i dettagli si rinvia alla [comunicazione](#) ufficiale dell'INPGI.

I giornalisti che continuano ad andare fisicamente in redazione hanno diritto ad un bonus?

Fatti salvi trattamenti di miglior favore definiti in sede aziendale, l'art. 63 del D.L. 18/2020 ha previsto un premio per i lavoratori dipendenti che sono rimasti fisicamente a lavorare in azienda. Tale riconoscimento - riservato a chi ha percepito, nel 2019, un reddito complessivo da lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva IRPEF non superiore a 40.000 euro - prevede, il riconoscimento di una somma pari a 100 euro netti ed esentasse, da rapportare al numero di giorni di lavoro effettivamente svolti nella propria sede di lavoro, durante il mese di marzo 2020. Tale bonus poteva essere erogato dall'editore nella busta paga di aprile oppure potrà essere erogato entro il termine del conguaglio fiscale di fine anno. Come ulteriormente chiarito dall'Agenzia delle entrate *"il premio non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto ha espletato l'attività lavorativa in telelavoro o in smart working, ovvero è stato assente per qualsiasi altro motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.)*. Inoltre, anche al lavoratore in *part time* andrà riconosciuto il medesimo trattamento del *full time* senza decurtazioni percentuali, infatti - chiarisce la circolare - per conteggiare il premio in argomento ciò che rileva è il rapporto tra ore o giornate effettivamente prestate nel mese di marzo e ore lavorabili contrattualmente previste.

Si segnala che il Decreto Rilancio non è intervenuto per confermare, anche per i mesi successivi a marzo, il bonus legato all'effettiva presenza in ufficio.

Durante l'emergenza l'editore può imporre le ferie?

La disciplina vigente raccomanda, qualora sia possibile, ai datori di lavoro, di favorire la fruizione di ferie, congedi e permessi. Trattandosi di raccomandazione, il giornalista non può essere obbligato a ferie forzate ma deve essere incentivato a fruirne, al pari di permessi e congedi, quale alternativa allo *smart working* (che rimane lo strumento principale per gestire l'emergenza) ed agli altri strumenti previsti dalla disciplina speciale vigente. Tuttavia il DPCM 22/03/2020 recepisce il Protocollo 14/03/2020 sottoscritto fra il Governo e le parti sociali, il quale prevede che le imprese - avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali - potranno, nel seguente ordine, utilizzare: lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza, nonché in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione e, nel caso l'utilizzo di detti istituti non risulti sufficiente, in via residuale i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti. Tale impostazione è stata mantenuta dal Protocollo del 24/02/2020 (che aggiorna quello del 14/04/2020) allegato al DPCM 26/04/2020.

Gli uffici stampa della pubblica amministrazione hanno qualche peculiarità nella disciplina speciale emanata per combattere il coronavirus?

L'art. 87 del D.L. 18/2020 dispone che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019 (e comunque non oltre il 31/12/2020, ex art. 90 comma 4 D.L. 34/2020) il lavoro agile o *smart working*, anche senza accordo individuale è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, al fine di limitare la presenza del personale negli uffici.

L'azienda deve garantire la sicurezza contro il pericolo di contagio nelle redazioni?

In base al Protocollo firmato il 14/03 tra Parti sociali e Governo, sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro - così come confermato dal Protocollo di aggiornamento del 24/04/2020 - la prosecuzione delle attività lavorativa può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino ai lavoratori adeguati livelli di protezione. Si ricorda che, ex art. 2087 del codice civile, *"l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei*

prestatori di lavoro", è pertanto evidente che l'obbligo della sicurezza sui luoghi di lavoro è un onere a carico del datore di lavoro, il quale, a seguito dell'emergenza epidemiologica in atto, dovrà necessariamente provvedere all'aggiornamento del DVR ai sensi del D.Lgs 81/2008.

Si segnala che i contenuti del suddetto Protocollo, sono stati indicati quali presupposti da rispettare per la prosecuzione delle attività non sospese, tra cui - come noto - rientra anche l'attività giornalistica, indicata, sia nell'allegato n. 1 del DPCM 22/03/2020 tramite l'esplicito riferimento ai "Servizi di informazione", sia nell'allegato n. 3 del DPCM 26/04/2020 che parla sia di "attività editoriale" che di "servizi di informazione".

Si segnala, infine, che nella nota della Direzione centrale rapporto assicurativo e della Sovrintendenza sanitaria centrale Inail del 17 marzo 2020, si riporta che l'infezione da nuovo Coronavirus va trattata come infortunio sul lavoro (malattia-infortunio), [clicca qui](#) per approfondire.

Il nuovo "Decreto Riaperture" (D.L. n. 33/2020) - in vigore dalla data della sua pubblicazione sulla GU n. 125 del 16 maggio 2020 - introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, che si applicano all'intero territorio nazionale dal 18 maggio al 31 luglio 2020. Il D.L. ha previsto che le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee gui-

da idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Inoltre - si legge nel D.L. Riaperture - il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, che non assicurino adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza oltre che la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

Se ho la febbre posso andare in redazione?

In presenza di febbre - oltre 37,5° - o altri sintomi influenzali, vige l'obbligo di rimanere al proprio domicilio e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria. Inoltre, non ci si può recare in azienda ove sussistano condizioni di pericolo, quali ad esempio: sintomi di influenza, temperatura o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc. Infine, in presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, si deve informare tempestivamente il datore di lavoro, avendo

cura di rimanere ad adeguata distanza dagli altri.

La mia azienda può misurarmi la febbre prima del mio ingresso al lavoro?

Secondo i Protocolli di sicurezza (14/03 e 24/04), il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro "potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea" e ove tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro.

Quali precauzioni è tenuto ad adottare il datore di lavoro per prevenire rischi di contagio?

L'azienda assicura la opportuna pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. Inoltre nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione. L'azienda è inoltre tenuta a mettere a disposizione dei propri dipendenti - oltre a idonei detergenti - tutti i dispositivi di protezione individuale necessari all'espletamento, nella massima sicurezza, della prestazione lavorativa.

Quando sono necessari la mascherina e gli altri dispositivi?

Quando il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale prevista dalla normativa vigente (1 metro) e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (ad esempio guanti, occhiali ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

Cosa accade se un giornalista risulta positivo al coronavirus?

L'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente la sede aziendale, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Il "Decreto Riaperture" (D.L. n. 33/2020) - in vigore dalla data della sua pubblicazione sulla GU n. 125 del 16 maggio 2020 - introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, che si applicano all'intero territorio nazionale dal 18 maggio al 31 luglio 2020. Il Decreto ha previsto il divieto di mobili-

tà dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all'accertamento della guarigione. La quarantena precauzionale e' inoltre applicata, con provvedimento dell'autorità sanitaria, ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19.

Quali ammortizzatori sociali si applicano ai giornalisti a causa del COVID-19?

Il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, c.d. "Cura Italia" ha previsto i seguenti strumenti speciali:

- La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) con la causale "COVID-19 nazionale" ex artt. 19 e 20 del decreto, per le aziende industriali di cui all'art. 10 del d.lgs. 148 del 2015 che non è applicabile ai giornalisti;
- L'assegno ordinario con la causale "COVID-19 nazionale" ex artt. 19 e 21 del decreto, per le imprese e i lavoratori iscritti ai Fondi di solidarietà bilaterale oppure al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) di cui agli artt. 26 e ss. del d.lgs. 148 del 2015, tra cui rientrano le emittenti radio-televisive locali, le aziende di informazione on line, i services editoriali o le agenzie di

stampa locale a condizione che impieghino più di 5 dipendenti;

- c. La Cassa integrazione in deroga COVID-19 ex art. 22 del decreto, pur se gestita dall'INPS, è uno strumento a disposizione di tutti i datori di lavoro privati che non possono ricorrere né alla speciale Cassa Ordinaria né allo speciale assegno ordinario con causale "COVID-19 nazionale" e che pertanto non risultano coperti dalle tutele previste a legislazione vigente in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

A proposito della Cassa in deroga COVID-19, Il Ministero del lavoro ha precisato che anche le imprese editrici di giornali quotidiani, periodici e le agenzie di stampa a diffusione nazionale, avendo diritto alla sola Cassa integrazione straordinaria (ex art. 25 bis del D.lgs. 148 del 2015) e nonostante siano iscritte all'INPGI, possono richiedere la Cassa integrazione in DEROGA erogata dall'INPS. Possono, inoltre, ricorrere a tale prestazione anche le aziende dell'emittenza radiotelevisiva che abbiano meno di 5 dipendenti. Anche se rimane ferma, per i datori di lavoro, la possibilità di continuare a ricorrere alle causali previste a legislazione vigente per l'intervento straordinario di integrazione salariale, che per le imprese editoriali sono: crisi aziendale, riorganizzazione aziendale in presenza di crisi e contratto di solidarietà.

Il Decreto Rilancio (Art. 193 D.L. 34/2020) - entrato in vigore il 19 maggio 2020 -

è intervenuto con una norma speciale dedicata alla CONTRIBUTIONE FIGURATIVA dei giornalisti ammessi a cassa integrazione in DEROGA, per garantire che detta contribuzione sia accreditata all'INPGI (e non all'Inps, che eroga l'integrazione salariale) quale Istituto di previdenza dei giornalisti, ciò al fine di evitare danni alla carriera previdenziale dei giornalisti posti in cassa integrazione in deroga con causale COVID-19. La norma ha quindi previsto che, ferma restando l'erogazione dei trattamenti di cassa integrazione in deroga a carico dell'INPS, per i giornalisti dipendenti iscritti alla gestione principale dell'INPGI, la relativa contribuzione figurativa "è accreditata presso l'INPGI".

Come funziona la procedura per la Cassa integrazione in deroga COVID-19?

Possono accedere al CIG in deroga i giornalisti in forza al 25 marzo 2020 (termine così modificato dall'art. 70, comma 1, lettera b) del Decreto rilancio, prima del quale era stato fissato - dal D.L. Cura Italia - al 23 febbraio 2020) indipendentemente dall'anzianità di lavoro effettivo (nonché i lavoratori che sono alle dipendenze di imprese fallite, benché sospesi). Quanto alla durata, il D.L. 18/2020 aveva previsto che i trattamenti di CIG in deroga potevano essere autorizzati per un periodo non superiore alle 9 settimane - a decorrere dal 23

febbraio 2020 e comunque entro il 31 agosto 2020 - mentre per le imprese operanti in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna possono essere autorizzate ulteriori 4 settimane, per un totale, quindi, di 13 settimane.

Il Decreto Rilancio (Art. 70 D.L. 34/2020) - entrato in vigore il 19 maggio 2020 - è intervenuto incrementando le 9 settimane (già previste nel Cura Italia) di durata massima per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo, per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane.

È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

Si potranno quindi avere 18 settimane totali, di cui:

- **14 (9+5) settimane di trattamento nel periodo 23/02/2020 - 31/08/2020;**
- **4 settimane di trattamento nel periodo 01/09/2020 - 31/10/2020.**

La stessa norma ha inoltre reintrodotta (come era nel D.L. Cura Italia, prima della modifica della Legge di conversione 27/2020) l'accordo sindacale anche per i datori di lavoro che hanno "chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti

di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (sopprimendo il periodo ora citato dal testo dell'Art. 22 comma 1 del D.L. 18/2020).

Circa l'entità della prestazione di integrazione salariale in deroga, è previsto il trattamento d'integrazione salariale *standard*, pari all'80% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro ordinario non prestate, nel rispetto dei seguenti massimali lordi:

- € 939,89 per retribuzioni uguali o inferiori a € 2.159,48;

- € 1.129,66 per retribuzioni superiori a € 2.159,48.

Spettano comunque gli Assegni per il Nucleo Familiare (ANF), se ne ricorrono i presupposti.

L'accordo sindacale rimane un requisito necessario per poter accedere al trattamento di CIG in deroga, tranne che per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti. Lo stesso può essere concluso - anche in via telematica - con i Comitati e Fiduciari di redazione, assistiti dalle Associazioni Regionali di Stampa territorialmente competenti e dalla FNSI. Al riguardo l'INPS (Circ. 47/2020) considera esperito l'accordo con la finalizzazione della procedura che prevede l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto da tenersi nei 3 giorni successivi alla comunicazione datoriale; tale procedura semplificata va però intesa nel senso che, in assenza di un parere negativo esplicito delle organizzazioni sindacali durante la consultazione sindacale, l'assenso all'istanza di cassa può considerarsi acquisito. La Cassa in

eroga può essere attivata dall'editore che - a causa del COVID 19 - abbia subito effetti negativi diretti a livello aziendale, tali da richiedere una riduzione o una sospensione dell'attività lavorativa del personale giornalistico. Tuttavia (ove vi sia già in corso un altro ammortizzatore sociale nella stessa unità produttiva) non essendo ammessa la possibilità di una sovrapposizione di due ammortizzatori sociali, l'intesa dovrà prevedere il ritiro o la sospensione dell'ammortizzatore preesistente.

Per le prime 9 settimane di trattamento di Cassa in deroga il legislatore ha previsto la concessione tramite appositi decreti delle Regioni e delle Province autonome ove hanno sede le unità produttive e/o operative delle aziende richiedenti. Inoltre, in caso di unità produttive e/o operative del medesimo datore di lavoro, site in 5 o più Regioni, la cassa in deroga viene concessa direttamente dal Ministero del Lavoro. La procedura è ora stata accelerata dal D.L. Rilancio, come illustrato nel box che segue. Mentre per quanto riguarda le modalità di liquidazione della prestazione, l'unica modalità prevista dalla disciplina ordinaria è quella del pagamento diretto da parte dell'INPS.

Il Decreto Rilancio (Art. 71/ter D.L. 34/2020) - entrato in vigore il 19 maggio 2020 - al fine di rendere le liquidazioni più rapide, ha modificato, introducendo l'art. 22/quarter al D.L. 18/2020, l'iter autorizzativo della cassa integrazione laddove prevedeva il doppio passaggio: autorizzazione dalle Regioni e liquidazione dell'Inps.

La nuova procedura prevede che, decorsi 30 giorni dall'entrata in vigore del D.L. Rilancio (ovvero i tempi tecnici necessari all'Inps per predisporre il nuovo sistema), i trattamenti di integrazione salariale in deroga, relativi ai periodi successivi alle prime 9 settimane riconosciute dalle Regioni (quindi le ulteriori 5 settimane per periodo 23/02/2020 - 31/08/2020 e le ulteriori 4 per il periodo 01/09/2020 - 31/10/2020), saranno concessi direttamente dall'Inps, su domanda del datore di lavoro, previa verifica del rispetto dei limiti di spesa.

La domanda per avere il pagamento diretto (con la lista dei beneficiari, indicando le ore di riduzione/sospensione riguardanti ciascun lavoratore per l'intero periodo oggetto di domanda, oltre i dati necessari per il calcolo e l'erogazione di una anticipazione) potrà essere trasmessa, telematicamente alla sede Inps territorialmente competente, entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, unitamente ai dati per il calcolo e per l'erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori.

L'Inps autorizza le domande e dispone l'anticipazione di pagamento del 40% del trattamento richiesto o entro 15 giorni dal ricevimento delle domande, poi, a seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro (che deve avvenire entro

30 giorni dell'erogazione dell'anticipazione), l'Inps provvede al pagamento a saldo del trattamento residuo o al recupero, nei confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati.

I datori di lavoro che non hanno ancora inviato i dati all'INPS per domande già autorizzate dalle amministrazioni competenti relativamente a periodi di sospensione tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 devono provvedere entro 20 giorni dall'entrata in vigore del Decreto.

Per i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o province autonome il trattamento può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro. Uno specifico decreto dovrà stabilire però il numero di regioni o province autonome in cui sono localizzate le unità produttive, al di sopra del quale, l'ammortizzatore in deroga, dovrà essere richiesto e autorizzato dal Ministero. Inoltre, solo per tali aziende il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga potrà essere anticipato dal datore di lavoro, come risulta dal nuovo comma 6 bis dell'art. 22 del decreto legge 18 del 17 marzo 2020 introdotto dall'art. 70 del decreto Rilancio.

Come funziona l'assegno ordinario COVID-19?

Gli articoli 19 e 21 del D.L. 18/2020 prevedono la possibilità per le imprese, che occupano più di 5 dipendenti, iscritte ai Fondi di solidarietà bilaterale oppure al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) di cui agli artt. 26 e ss. del d.lgs. 148 del 2015 di accedere al trattamento dell'assegno ordinario con la causale "COVID-19 nazionale". In ambito giornalistico, la norma interessa principalmente le emittenti radio-televisive locali che sono iscritte al FIS oppure ai Fondi di Solidarietà del Trentino e dell'Alto Adige. Alla suddetta prestazione si applicano tutte le disposizioni relative alla Cassa in deroga COVID-19 di cui alla FAQ 29, con le seguenti differenze:

1. quanto ai requisiti, ai fini dell'accoglimento della domanda, l'INPS ritiene valido anche un accordo stipulato in data successiva alla domanda;
2. quanto alla modalità di pagamento, è possibile scegliere tra la modalità di pagamento indiretto con anticipazione del trattamento da parte del datore di lavoro e la modalità di pagamento diretto dall'INPS.

Il Decreto Rilancio (Art. 68 D.L. 34/2020) - entrato in vigore il 19 maggio 2020 - è intervenuto incrementando le 9 settimane (già previste nel Cura Italia) di durata massima per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, di ulteriori 5 settimane nel

medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane.

È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

Si potranno quindi avere 18 settimane totali, di cui:

- **14 (9+5) settimane di trattamento nel periodo 23/02/2020 - 31/08/2020;**
- **4 settimane di trattamento nel periodo 01/09/2020 - 31/10/2020.**

La stessa norma ha inoltre corretto una precedente dimenticanza, disponendo che anche i percettori di assegno ordinario (FIS) hanno diritto agli assegni per il nucleo familiare, prima riconosciuti dal D.L. Cura Italia solo a Cassa integrazione ordinaria ed in deroga.

È stato inoltre previsto che il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020.

È stato infine reintrodotta l'esame congiunto, già previsto nel D.L. Cura Italia (Art. 19, comma 2, ultimo periodo) ma poi soppresso

nella Legge di conversione (L. 27/2020), pertanto, per l'assegno ordinario, torna la necessità di esperire la procedura di informazione, consultazione e esame congiunto da svolgersi anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

Le procedure sopra descritte (ex nuovo Art. 22/quarter al D.L. 18/2020) per velocizzare la liquidazione dell'integrazione salariale trovano applicazione (nel caso in cui il datore di lavoro non anticipi) anche alle domande di concessione dell'assegno ordinario COVID-19 presentate direttamente all'INPS dopo il 30° giorno dell'entrata in vigore del Decreto Rilancio. Ove invece sia il datore di lavoro ad anticipare la prestazione, lo stesso potrà abbreviare i tempi utilizzando i canali telematici Inps

In attesa dell'integrazione salariale, posso chiedere un anticipo in Banca?

Tutti i lavoratori posti in cassa integrazione guadagni - al pari di quelli destinatari dell'assegno ordinario erogato dal FIS - in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono accedere alla Convenzione sottoscritta tra ABI e parti sociali che prevede la possibilità di accesso all'anticipazione bancaria della prestazione di cassa integrazione. La procedura prevede un'ap-

posita apertura di credito presso un Istituto bancario, aderente alla convenzione, sulla quale, la Banca stessa, anticiperà un importo forfettario complessivo pari a € 1.400,00, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale.

La convenzione prevede che l'apertura di credito cesserà con il versamento da parte dell'INPS del trattamento di integrazione salariale, che risolverà il debito del lavoratore. Tuttavia, si raccomanda di fare particolare attenzione a tale possibilità, poiché, la convenzione stabilisce anche che, in caso di esito negativo della domanda, anche per indisponibilità delle risorse, la Banca potrà richiedere l'importo dell'intero debito relativo all'anticipazione al lavoratore, che dovrà estinguerlo entro 30 giorni dalla richiesta e che, in caso di inadempimento del lavoratore la medesima Banca lo comunicherà al datore di lavoro, il quale - preventivamente autorizzato dal lavoratore - verserà su tale conto corrente gli emolumenti spettanti al lavoratore *"anche a titolo di TFR o sue anticipazioni, fino alla concorrenza del debito"*.

Che succede al giornalista con un contratto a termine in scadenza?

La legge n. 27/2020 (di conversione del D.L. 18/2020 "Cura Italia") ha introdotto il nuovo articolo 19/bis, secondo il quale le aziende, che accedono agli am-

mortizzatori sociali con causale COVID 19 di cui agli artt. 19-22 D.L. 18/2020, possono rinnovare o prorogare i contratti a termine, in deroga quindi - per il periodo di cassa - alla disciplina vigente che prevede il divieto (ex artt. 20 e 32 del D.Lgs 81/2015) di proroga o rinnovo dei CT nel periodo di fruizione della cassa integrazione.

La nuova norma ha lo scopo di tutelare dal rischio della disoccupazione quei lavoratori a termine che, messi in CIG per l'epidemia, al termine del contratto rischiano il licenziamento in ragione del predetto divieto. Pertanto i datori di lavoro - che accedono alla Cassa Integrazione con causale COVID-19 - possono rinnovare o prorogare contratti a termine, in deroga ai predetti divieti, ma ferme restando tutte le altre limitazioni previste dalla disciplina vigente in materia (ex D.Lgs 81/2015) come, ad esempio la durata (24 mesi) ed il numero massimo delle proroghe (4 in 24 mesi).

Il Decreto Rilancio (Art. 93 D.L. 34/2020) - entrato in vigore il 19 maggio 2020 - è nuovamente intervenuto in materia prevedendo che, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere al 23/02/2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15

giugno 2015, n. 81 e quindi senza dover indicare una delle causali previste, quali: esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività; esigenze di sostituzione di altri lavoratori; esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.

Si segnala che la norma non ha sospeso le altre regole previste per i contratti a termine, come, ad esempio: la durata massima, il numero massimo di proroghe e il limite massimo di utilizzo di lavoratori a termine e della contribuzione aggiuntiva. Pertanto, si possono prorogare e rinnovare i contratti a termine in deroga al divieto previsto per i periodi di cassa integrazione e senza obbligo di indicare una causale, ma, fermi restando tutti gli altri limiti.

Cosa prevede il Decreto Rilancio per le emittenti locali?

Il DL 34/2020 (Art. 195) ha stanziato la somma di 50 milioni di euro da destinare ad uno specifico "Fondo emergenza emittenti locali" presso il MI.S.E. Si tratta di contributo straordinario, per il 2020, a sostegno di Radio e TV locali che svolgono servizi informativi connessi all'emergenza Coronavirus ed alla diffusione del contagio. Lo stesso è condizionato alla trasmissione nei propri spazi informativi di messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria da Covid-19.

Da Casagit contributo annuo di 40 euro per test e dispositivi di protezione

Nella seduta del 19 maggio, il Cda di Casagit Salute ha approvato un provvedimento che prevede, per l'anno 2020, la corresponsione di un contributo di 40 euro per ogni assistito per le spese sostenute per accertamenti clinici e diagnostici relativi a Covid-19 (tamponi nasofaringei, esami sierologici) effettuati in regime privato presso strutture pubbliche o private, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti, con esclusione dei prodotti disinfettanti).

COME RICHIEDERE IL RIMBORSO



PER TEST SIEROLOGICO O TAMPONE



PRESCRIZIONE MEDICA

+



FATTURA

40 € PER ASSISTITO NEL 2020



PER DPI: MASCHERINE, GUANTI, CAMICI, MONOUSO ECC.



FATTURA O SCONTRINO FISCALE PARLANTE, CON C.F. ASSISTITO E DESCRIZIONE DPI

+



NEL CASO DI DESCRIZIONE DEL DPI MANCANTE, FORNIRE SPECIFICA ATTESTAZIONE DEL VENDITORE

CASAGIT SALUTE

Il presente documento, pubblicato venerdì 22 maggio 2020, rappresenta una sintesi contenente risposte a carattere orientativo della normativa di riferimento. Uno strumento - agile e in continuo aggiornamento - utile a fornire una prima indicazione di massima. Lo stesso verrà costantemente integrato con l'evolversi della normativa e delle disposizioni operative rilasciate dagli enti competenti.

Per tutti gli aggiornamenti visita www.fnsi.it.

